

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3916 DEL 12/12/2017

Proposta n. 4543 del 01/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE ASSL CARBONIA

Dott.ssa Maria Milena Pau

OGGETTO: Concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. lgs n. 151/2001, (rif.to Legge finanziaria 2004, art.3, comma 106) dipendente xxxx pratica n. 41.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Maria Teresa Mannu	
Il Responsabile del Procedimento		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DELL' ASSL CARBONIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016, di nomina della dott.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell' Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che l'art.42, comma 5 del D. lgs.151/2001, così come modificato dall' art. 4, comma 1 lett. b. del D. lgs. n° 119/2011, prevede che i dipendenti possono chiedere un periodo di congedo per assistenza al familiare con handicap grave a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;

ATTESO che ai sensi del D.lgs. n° 151/2001, nonché per quanto espressamente previsto dalla circolare INPDAP del 10 gennaio 2002 n° 2, il congedo straordinario di cui trattasi deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta del dipendente;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale con sentenza n.19/2009, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42 comma 5, del D. lgs. n°151/2001, nella parte in cui non include, nei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il coniuge convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave ed ha esteso al coniuge il beneficio di cui trattasi;

DATO ATTO dato atto che la suddetta dipendente fruisce dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/92; per prestare assistenza al familiare in situazione di gravità

VISTO l' art. 42, del D.lgs. 151/2001, e l' art. 3 comma 106 della legge finanziaria 2003, il quale prevede il diritto alla fruizione dei permessi nella misura della durata massima di due anni, nell'arco dell'attività lavorativa del dipendente;

ACQUISITA agli atti del Servizio del Personale la nota prot. n° 393417 del 15/11/2017, con la quale la dipendente xxxx pratica n. 41, in servizio presso questa ASSSL, chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. lgs. 151/2001, a decorrere dal 18/12/2017 al 10/01/2018;

ACCERTATO che a seguito della necessaria istruttoria, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed evidenziati dalla sentenza in questione;

DATO ATTO che il congedo di cui trattasi può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell'arco dell'attività lavorativa;

-che durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo. L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a € 47.446,82 (importo riferito all'anno 2017, circolare INPS n. 19 del 31/01/2017). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2018, sulla base della variazione dell'indice Istat;

ATTESO che ai sensi dell'art. 42, comma 5 ter e 43, commi 1 e 2 del D. lgs. n° 151 del 26/03/2001, e della circolare INPDAP, N. 30 del 21/03/2001, tale periodo risulta utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile ai fini dell'indennità premio di servizio;

RICHIAMATO l' art. 34, comma 5 del D. lgs. Del 26/03/2001, n°151/01, nella parte in cui prevede che detto periodo non produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

RITENUTO di accogliere la richiesta della dipendente xxxx Pratica n. 41, e provvedere formalmente col presente atto alla concessione del congedo straordinario a decorrere dal 18/12/2017 al 10/01/2018, ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI ACCOGLIERE la richiesta della dipendente xxxx Pratica n° 41 provvedendo col presente atto alla concessione del congedo richiesto ai sensi dell' art.42, comma 5 del D. lgs. 151/2001, a decorrere dal 18/12/2017 al 10/01/2018;

di Dare atto altresì:

- che durante tale periodo la dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative così come previsto dagli artt. 42, comma 5 ter e 43 commi 1 e 2, del D. lgs. n° 151/2001 del 26/03/2001; pertanto l'indennità, al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a €. 47.446,82 (importo riferito all'anno 2017, circolare INPS n. 19 del 31.01.2017). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2018, sulla base della variazione dell'indice Istat.

- che i periodi di congedo concessi ai sensi della normativa vigente e per quanto espressamente chiarito dalle circolari INPDAP n° 11/2001 e n° 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, e trattamento di fine rapporto;

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Carbonia

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell' ASSL di Carbonia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE ASSL CARBONIA

Dott.ssa Maria Milena Pau

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di CARBONIA dal 12/12/2017 al 27/12/2017

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau